

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 273
Associazione "Comunità Emmaus-3" di Otranto (LE). Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 26 posti, denominata "Emmaus 3", sita nel Comune di Otranto alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);*
 - c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accREDITamento.(...)"*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime*

domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.*

Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, *“di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...)”.*

Con nota prot. n. 90/D/2018 del 18/04/2018, consegnata *brevi manu* dal Legale Rappresentante in data 23/04/2018, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”*: *Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto (Prov.Le), alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5.”*, il legale rappresentante dell’ *“Associazione Comunità Emmaus 3”* di Otranto (LE), ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 30 posti denominata *“Emmaus 3”*, sita nel Comune di Otranto alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5, ha chiesto a questa Sezione:

“

- 1) *la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 utenti;*
- 2) *l’accreditamento istituzionale.”*,

dichiarando:

“

- (...);
- *con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 1142 del Registro del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell’Assessorato alla Sanità e Servizi sociali della Regione Puglia, la struttura è iscritta dal 27.07.1998, ai sensi dell’art. 10 della L.R.22/96, all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 utenti;*
- *la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia*

assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio è la seguente: Anno 2015:55%; anno 2016: 55%; Anno 2017: 60%;

- *la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è pari a mq. 921 (di cui mq 499 a piano terra e mq 422 a primo piano).”,*

ed allegandovi:

“

- *Allegato n. 0.1 - Agibilità della struttura;*
- *Allegato n. 0.2 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti;*
- *Allegato n. 0.3 - Titolo accademico del responsabile sanitario Dott.ssa Fernanda Perfetto.*

Ulteriore Documentazione:

1 - Requisiti soggettivi (art. 4)

- *Allegato n. 1.1. – Personalità giuridica; - Iscrizione all'Albo*
- *Allegato n° 1.2 – Qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n° 460 del 04/12/1997;*
- *Allegato n.° 1.3 - Ente senza fini di lucro di diritto privato.*

2 Requisiti strutturali (art. 5)

- *Allegato n° 2.1 – Relazione Tecnico Illustrativa;*
- *Allegato n°2.2 – Aerofotogram. (1:5000) – Planimetria (1:1000) – Dati Plano-Volum;*
- *Allegato n° 2.3 – Fabbricato “A”: Piante – Prospetti – Sezione (1:100);*
- *Allegato n° 2.4 – Fabbricato “A” : Piante Arredo (1:100);*
- *Allegato n° 2.5 – Fabbricato “F” : Piante (1:100);*
- *Allegato n°2.6 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151).*

3 Requisiti funzionali (art. 6-7-8)

- *Allegato n° 3.1 – Programma;*
- *Allegato n° 3.2 – Regolamento;*
- *Allegato n° 3.3 – Registro giornaliero utenti;*
- *Allegato n° 3.4 – Assicurazione;*
- *Allegato n° 3.5 – Cartelle personali utenti;*
- *Allegato n° 3.6 – Personale;*
- *Allegato n° 3.7 – Documento di sintesi;*
- *Allegato n° 3.8 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti relativi alla salute e sicurezza dei posti di lavoro (D.L. 81/08).”.*

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/9696 del 03/07/2019 la scrivente ha comunicato al legale rappresentante dell'Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL LE, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE , al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, al Sindaco ed al SUAP del Comune di Otranto (LE), quanto segue:

“considerato che:

- *l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. stabilisce che gli Enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;*
- *nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai*

sensi dell'art. 21, comma 8 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;

- l'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. prevede che, in caso di più richieste inoltrate in ciascun arco temporale di riferimento per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo (ovvero, il fabbisogno al netto dei posti già attribuiti/confermati negli archi temporali precedenti a quello di riferimento) sia inferiore al numero complessivo dei posti per i quali è stata presentata istanza, i criteri di preferenza previsti dalla D.G.R. n. 2037/2013 sono preceduti dalla valutazione, da parte della scrivente Sezione, dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, "da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati";

APER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)

(...);

- il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242 abitanti), è di n. 405 posti letto;
- nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", n. 25 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 517 posti letto complessivi;
- non devono essere acquisiti i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. è stato previsto in riferimento all'intero territorio regionale e che, ai sensi dell'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017, il criterio della localizzazione previsto dal punto 2 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, dei requisiti di preferenza nell'ordine di priorità di cui al medesimo comma;
- il primo requisito di preferenza previsto dall'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 è l'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale è stata fatta richiesta, e, in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, la data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in relazione alla data di iscrizione della struttura all'Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996 per l'area terapeutico-riabilitativa (27/07/1998), l'istanza della "Associazione Comunità di Emmaus 3" di Otranto (LE) per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";

- all'art. 9, commi 4 e 5 che:

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
 - b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
 - c) rinuncia del soggetto autorizzato;
 - d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
 - e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.
5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
 - d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;
- all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all'art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
(...)
e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...)”;
- all'art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette

gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

- all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

si invita il legale rappresentante della Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE) a trasmettere entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente, alla scrivente Sezione:

- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopraccitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 30 posti letto denominata “Emmaus 3”, ubicata alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5.”.

Con nota prot. n. A00_183/0009968 del 09/07/2019, ad integrazione dell'incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, questa Sezione:

“(...) atteso altresì che l'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che la Regione o il Comune, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

ad integrazione dell'incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR con la sopra richiamata nota prot. n. A00_183/0009696 del 03/07/2019, che qui si intende integralmente richiamata (...), ha invitato:

“

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 30 posti letto denominata “Emmaus 3”, gestita dalla “Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto ed ubicata in Otranto alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5, finalizzato alla verifica dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo (...) finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento** generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.

Con PEC del 09/07/2019 ad oggetto *“Re: Associazione Comunità Emmaus 3 di Otranto. Richiesta integrazione documentale”*, acquisita da questa Sezione con protocollo n. A00_183/10155 del 17/07/2019, il legale rappresentante dell'Associazione *“Comunità Emmaus-3”* di Otranto ha trasmesso a questa Sezione:

- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza *“di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”*, di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Con nota prot. n. 11101 del 06/02/2020, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della *“Associazione Comunità Emmaus 3”* di Otranto ed al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE, ad oggetto *“Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto (LE). Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i. con n. 30 posti letto denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto (LE) alla via Provinciale Otranto-Martano K. 5. - TRASMISSIONE PARERE”*, il Direttore del Servizio Igiene Sanità Prevenzione (SISP) ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR hanno comunicato:

- *“di aver dato esecuzione alla richiesta, in conformità alla nota integrativa prot. A00_183/9968 del 09-07-2019, mediante sopralluoghi in data 09-10-2019 e in data 27-01.2020, presso la terapeutico-riabilitativa residenziale “Emmaus 3”, ubicata in Otranto alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5; di aver riscontrato la documentazione richiesta in sede dei sopralluoghi nonché l'ulteriore documentazione integrata in data 25-10-2019 (prot. ASL BR n° 82633 del 31-10-2019) nella quale tra l'altro il Legale Rappresentante della Comunità Emmaus 3 ha precisato che la richiesta di accreditamento è stata rimodulata da 30 a 26 p.l.”*
- *Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si ritiene che la struttura **terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n° 26 posti letto denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5 e gestita dall'Associazione Comunità Emmaus 3 di Otranto, possiede i requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e i requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per cui può esprimersi il **parere favorevole finalizzato alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e al rilascio di accreditamento della struttura per n° 26 p.l.**”***

Con nota prot. n. A00_183/8562/2020 del 25/05/2020 trasmessa al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, al Direttore Generale della ASL LE, al Sindaco del Comune di Otranto e al legale rappresentante della Associazione *“Comunità Emmaus-3”* di Otranto, questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (e di accreditamento) della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5 e gestita dall'Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto, si invita il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL LE a trasmettere gli esiti delle verifiche di propria competenza, di cui all'incarico conferito dalla scrivente con la sopra riportata nota prot. n. A00_183/0009968 del 09/07/2019, in relazione all'autorizzazione all'esercizio di n. 26 posti letto.”

Con nota dell'ASL LE REGISTRO UFFICIALE. Int. 0071402.27-05-2020 trasmessa con PEC in pari data, il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, al Direttore Generale della ASL LE, al Sindaco del Comune di Otranto e al legale rappresentante della Associazione "Comunità Emmaus-3" di Otranto, che:

"Facendo seguito alla Vs. nota del 25/05/2020 prot. n. A00_183/8562/2020 del 25/05/2020, ad integrazione della comunicazione già inviataVi dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi (prot. n. 11101 del 06/02/2020), tenuto conto degli esiti del sopralluogo,effettuato in data 27/01/2020 insieme ai colleghi del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, presso la struttura di cui all'oggetto,della disamina e della valutazione della documentazione esibita, si conferma il parere favorevole, anche del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Lecce, relativamente al possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (R.R. n. 10/2017 s.m.i.) dell'Associazione Comunità Emmaus - 3 di Otranto."

Per tutto quanto sopra rappresentato, considerato, inoltre, che:

- con R.R. n. 16 del 23 luglio 2019 (*"Disposizioni in materia di accreditamento –approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"*, pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25/07/2019 ed entrato in vigore il 09/08/2019), è stato, tra l'altro, disposto, all'art. 2, commi 2 e 3, che, a far data da sei mesi dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento, ovvero dal 09/02/2020, le strutture già accreditate e quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. sia prima che dopo il 09/02/2020, devono rispettare i requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- al comma 1 dell'art. 3 (Altre disposizioni transitorie) del R.R. n. 16/2019 è stabilito che: *"Fatto salvo l'obbligo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente alle istanze di accreditamento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, le verifiche dei requisiti di accreditamento secondo la normativa previgente, disposte prima di quella data e concluse con esito favorevole prima della scadenza del semestre successivo alla medesima data, devono considerarsi idonee ed efficaci ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento."*;
- gli esiti relativi alle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR presso la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) denominata "Emmaus 3", ubicata in Otranto alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5 e gestita dalla "Associazione Comunità Emmaus 3" di Otranto, trasmessi con nota prot. n. 11101 del 06/02/2020, sono antecedenti alla data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore del sopra citato R.R. n. 16/2019 (09/02/2020);

si propone di rilasciare alla Associazione "Comunità Emmaus-3" di Otranto, il cui legale rappresentante è il Sig. Agostino Rizzo, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accredito istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 26 posti denominata " Emmaus 3", sita nel Comune di Otranto (LE) alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Fernanda Perfetto, nata il (omissis), laureata in Psicologia, con la prescrizione che:

il legale rappresentante della Associazione "Comunità Emmaus-3" di Otranto dovrà trasmettere entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del R.R. n. 16/2019, a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – AReSS ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le *"strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B"* del R.R. n. 16/2019 del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di "Plan" nonché le griglie di autovalutazione compilate e firmate attestanti il possesso dei medesimi requisiti;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE)” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della “Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE)” dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE)”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Associazione "Comunità Emmaus-3" di Otranto, il cui legale rappresentante è il Sig. Agostino Rizzo, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accredito istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 26 posti denominata "Emmaus 3", sita nel Comune di Otranto (LE) alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Fernanda Perfetto, nata il (omissis), laureata in Psicologia, con la prescrizione che:

il legale rappresentante della Associazione "Comunità Emmaus-3" di Otranto dovrà trasmettere entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del R.R. n. 16/2019, a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – AReSS ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019 del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di "Plan" nonché le griglie di autovalutazione compilate e firmate attestanti il possesso dei medesimi requisiti;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE)" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della "Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE)" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accredito si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accredito è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Associazione

Emmaus 3 di Otranto (LE)”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della “Associazione Emmaus 3” con sede legale in Otranto (LE), Via Provinciale Otranto-Martano, km. 5;
 - al Direttore Generale dell’ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Otranto (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)